



ATTO COSTITUTIVO DELL' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

L'anno 2020 il mese di Agosto il giorno 01 in Porto Torres (SS) presso la sede sociale in via Corso Vittorio Emanuele, 51 sono presenti i seguenti signori:

FANARI EMANUELA nato a PORTO TORRES
il 28/06/1974 residente a PORTO TORRES cap 07046 in via LE DELLE VIGNE 9
codice fiscale FNRMNL74H68G924W

BERRETA PATRIZIA nato a SASSARI
il 11/05/1971 residente a PORTO TORRES cap 07046 in via EMILIO LUSSU 74
codice fiscale BRRPRZ71E51I452C

PERINU LAURA nato a CARBONIA
il 20/08/1988 residente a PORTO TORRES cap 07046 in via CHINNICI 5/5
codice fiscale PRNLRA88M60B745Q

GRIMALDI SILVIA nato a SASSARI
il 04/11/1973 residente a SASSARI cap 07100 in via STRADA VICINALE SAN
QUIRICO 145
codice fiscale GRMSLV73S44I452J

GRASSA MANUELA nato a PORTO TORRES
il 11/10/1983 residente a PORTO TORRES cap 07046 in via LA MARMORA 3
codice fiscale GRSMNL83R51G924E

GINO MELANIA nato a ALGHERO
il 10/12/1984 residente a PORTO TORRES cap 07046 in via ETTORE SACCHI 36
codice fiscale GNIMLN84T50A192D

i quali designano in qualità di Presidente dell'assemblea costitutiva il Sig. Fanari Emanuela il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Berretta Patrizia quale Segretario ed estensore del presente atto.
I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituito fra gli associati presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione riconosciuta avente la seguente denominazione:
Anime Feline ODV

ART. 2 L' ODV ha sede legale nel Comune di Porto Torres in Via Corso Vittorio Emanuele 51

ART. 3 L'organizzazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 4 L'organizzazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- *intervenire concretamente contro il fenomeno del randagismo e dell'abbandono degli animali al fine di migliorare la vita della collettività, tutelare la salute pubblica e prevenire l'insorgenza di problemi igienico sanitari. L'Associazione intende perseguire gli obiettivi della Legge quadro 281/91 e delle altre leggi (europee, statali, regionali, provinciali e comunali) in tale materia, su tutto il territorio nazionale e comunitario;*
- *promuovere ogni forma di aiuto ed assistenza nei confronti degli animali randagi, domestici e di affezione, a qualsiasi specie appartengano, con particolare riguardo ai gatti, con lo scopo di migliorare le condizioni di vita degli animali e combattere ogni forma di maltrattamento, sfruttamento e violenza su di essi;*
- *portare aiuto ed assistenza nei confronti di proprietari di animali bisognosi che non possano provvedervi autonomamente.*
- *sensibilizzare la popolazione sui temi della prevenzione sanitaria, dell'igiene pubblica e della tutela dei diritti degli animali.*

(art. 5 D. Lgs. 117/2017)

ART. 5 L'organizzazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato quinquennale, l'Organo di amministrazione sia composto da 6 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente	Sig. Fanari Emanuela
Vice Presidente	Sig. Grimaldi Silvia
Tesoriere	Sig. Perinu Laura
Segretario	Sig. Berretta Patrizia
Consigliere	Sig. Grassa Manuela
Consigliere	Sig. Gino Melania

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 30 Aprile 2021

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 15 articoli di seguito specificati, steso su 7 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Laura Perini

Daniele Bonetto

Maria Yis

Enzo Emanuele

Silvio Primoldi



01 Agosto 2020, Porto Torres



REGISTRATO A SASSARI
02 SET. 2020 al. n. 1474 Serie 3
Esatto Euro esente

firma su delega
del Direttore ad interim
Marcello Maxia

Statuto dell'Associazione

"Anime Feline – ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, "Anime Feline – ODV" con sede legale nel Comune di Porto Torres in Corso Vittorio Emanuele, 51. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

2) La durata della ODV non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 14

Art. 2

Scopi e finalità

1) La ODV è apartitico, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:

– intervenire concretamente contro il fenomeno del randagismo e dell'abbandono degli animali al fine di migliorare la vita della collettività, tutelare la salute pubblica e prevenire l'insorgenza di problemi igienico sanitari. L'Associazione intende perseguire gli obiettivi della Legge quadro 281/91 e delle altre leggi (europee, statali, regionali, provinciali e comunali) in tale materia, su tutto il territorio nazionale e comunitario;

– promuovere ogni forma di aiuto ed assistenza nei confronti degli animali randagi, domestici e di affezione, a qualsiasi specie appartengano, con particolare riguardo ai gatti, con lo scopo di migliorare le condizioni di vita degli animali e combattere ogni forma di maltrattamento, sfruttamento e violenza su di essi;

– portare aiuto ed assistenza nei confronti di proprietari di animali bisognosi che non possano provvedervi autonomamente.

– sensibilizzare la popolazione sui temi della prevenzione sanitaria, dell'igiene pubblica e della tutela dei diritti degli animali.

Art. 3

Attività

1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, la ODV si propone (ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

Silvia Prindich
Emanuele
Fanci



– prestazioni socio-sanitarie di tutela della salute ed igiene pubblica ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la ODV intende:

1. catturare, sterilizzare, soccorrere, assistere e riallocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati, promuovendo l'adozione/affidamento responsabile, anche attraverso siti web o altro, presso soggetti che diano garanzia di buon trattamento, oppure ospitandoli c/o strutture pubbliche o private;
 2. sostenere i proprietari di animali d'affezione in difficoltà, non più in grado di prendersene cura, aiutandoli economicamente per l'acquisto di cibo e medicinali e prendendo, se necessario, in affitto gli animali per un'eventuale successiva cessione a persone o enti ritenuti idonei;
 3. creare o gestire rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) domestici o selvatici;
 4. assistere ed accudire gli animali ospiti di strutture pubbliche o private, per il miglioramento del loro standard di vita per tutta la durata della loro permanenza;
 5. promuovere campagne e momenti di informazione e di sensibilizzazione sul tema dell'abbandono, del randagismo, del controllo delle nascite tramite sterilizzazione, della salute ed igiene pubblica e dello sfruttamento a cui sono sottoposti gli animali in alcuni contesti;
 6. Realizzare progetti finalizzati alla divulgazione e all'applicazione delle leggi a protezione degli animali e fornire a richiesta il necessario supporto alle Pubbliche Amministrazioni per l'applicazione
 7. programmare le attività volte ad intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali promuovendo il loro benessere fisico ed affettivo;
 8. promuovere studi, incontri, progetti, convegni, seminari, conferenze su tematiche animaliste e di salute pubblica;
 9. organizzare manifestazioni e altre azioni non violente, referendum, raccolte di firme, diffusione di materiale informativo e di propaganda, ecc..
 10. organizzare raccolte di cibo e altro materiale attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori posti presso negozi e supermercati;
 11. stipulare convenzioni e collaborare con soggetti pubblici e privati (Regioni, Comuni, Comunità montane, ASL, veterinari, canili, gattili, rifugi), al fine di gestire e realizzare progetti volti alla sterilizzazione, alla cura, all'affidamento ed all'adozione degli animali;
 12. realizzare programmi di informazione ed educazione sui temi del rispetto per le altre specie e per l'ecosistema in quanto ambiente di vita delle specie animali da svolgere nelle scuole e sul territorio, anche in collaborazione con Enti pubblici.
- 2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dalla ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
- 3) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall' Ente del Terzo Settore –

Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017).

Ogni forma di rapporto economico con la ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

4) La ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 DLGS 117/2017.

5) La ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio della ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà della ODV;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla ODV;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2) La ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote associative e contributi degli aderenti;
- e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017);
- f) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

3) L'esercizio sociale della ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede della ODV, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai

fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Silvia Frimel

Enrico

Federico



5) E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate della ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1) Ai sensi dell'art. 32 DLGS 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte della ODV tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2) L'adesione alla ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi della ODV.

2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4) Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5) La qualità di Socio si perde:

a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto alla ODV

b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi della ODV;

c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto;

6) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno della ODV sia all'esterno per designazione o delega.

8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio della ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita della ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

? di partecipare a tutte le attività promosse dalla ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti della ODV;

? di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

? di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

? di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.

b) I soci sono obbligati:

? all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

? a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti della ODV;

? al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Silvia Primoboli

Art. 8

Organi della ODV

1) Sono organi della ODV:

? L'Assemblea dei soci;

? Il Consiglio direttivo;

? Il Presidente.

Federica Lencore

Art. 9

Assemblea dei Soci

1) L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano della ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le

deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento della ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4) L'Assemblea ordinaria:

? approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;

? discute ed approva i programmi di attività;

? elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;

? delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

? approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

? ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

? approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;

? delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

? delibera sull'esclusione dei soci;

? delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

? delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;

? delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dalla ODV stesso.

? determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 3 dello Statuto;

? approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività della ODV.

5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.

2) Per deliberare lo scioglimento della ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.



Solvia Primobelli

Federica Emanuele

3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 5 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese della ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio della ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto della ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

? attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

? redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;

? delibera sulle domande di nuove adesioni;

? sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

?sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;



? ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 60 giorni, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 componenti.

11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 13

Presidente

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività della ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto della ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;

convoca l'Assemblea dei soci.

3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Scioglimento

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento della ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

Delvia Rimoldi

Lucrezia

Ferrari



2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, della ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 15

Norme finali

1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

92163550905

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ANIME FELINE

TIPO ATTIVITÀ

949960 - ORGANIZZAZIONI PER PROMOZIONE E DIFESA DI ANIMALI E AMBIENTE

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

CORSO VITTORIO EMANUELE 51

C.A.P.

07046

COMUNE

PORTO TORRES

PROV.

SS

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

FNRMNL74H68G924W

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

FANARI EMANUELA

DATA 02/09/2020

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT SASSARI